

Penale Sent. Sez. 6 Num. 40344 Anno 2018

Presidente: MOGINI STEFANO

Relatore: VIGNA MARIA SABINA

Data Udienza: 17/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte d'appello di Roma

Nel procedimento a carico di:

Meocci Alfredo nato a Verona il 30/03/1953

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gabriele Mazzotta

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa – all'esito di giudizio abbreviato – dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma in data 18 aprile 2016 che aveva assolto Meocci Alfredo dal reato di cui all'art. 318 cod. pen., commesso nel febbraio 2013, perché il fatto non sussiste.

A Meocci è contestato di avere, quale consigliere della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, ricevuto denaro e altre utilità dalla società Sicurezza Ambiente s.p.a. (S.A.) e per essa da Cacciotti Angelo (consigliere del C.d.A. e amministratore di fatto), Scognamiglio Giovanni (amministratore delegato) e Bort Giovanni (presidente del consiglio di amministrazione).

In particolare, essendosi instaurato presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici un procedimento a seguito di richiesta di parere della società Sicurezza e Ambiente s.p.a., il Meocci, quale consigliere relatore, determinava nell'adunanza del 19-20 dicembre 2012 l'adozione di una delibera in senso favorevole agli interessi della società, ricevendo a titolo di utilità l'assunzione di Vanacore Andrea, persona espressamente segnalata dal Meocci per un rapporto di collaborazione lavorativa esterna con la società Sicurezza e Ambiente.

La Corte territoriale ha evidenziato che, dall'istruttoria espletata, era emerso che il parere emesso era stato legittimamente adottato e ha ritenuto che la questione dell'assunzione avesse assunto uno scarso valore negli interessi delle parti anche se i responsabili della società Sicurezza Ambiente s.p.a. volevano sicuramente ingraziarsi Meocci, trattandosi di persona importante, ex parlamentare ed ex direttore della Rai.

Tuttavia, a giudizio della Corte d'appello, tale assunzione era tanto poco rilevante per Meocci – si trattava di una sola richiesta formulata da costui ai vertici della società – e tanto poco vincolante per i responsabili della società, che Vanacore rimase in servizio per un solo mese e poi fu licenziato, senza che i predetti avessero evidentemente avuto timore di scontentare Meocci.

La Corte ha, in particolare, rilevato che «l'episodio si colloca in una zona grigia al confine tra ciò che è lecita cortesia nei confronti di una persona di elevato livello politico istituzionale e ciò che costituisce un vero e proprio rapporto sinallagmatico con la funzione pubblica, cosicché si impone la assoluzione dell'imputato».

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma deducendo come unico motivo la violazione di legge in relazione all'articolo 318 cod. pen..

Meocci ha ricevuto dalla Sicurezza e Ambiente s.p.a., per l'adozione della delibera che interessava alla predetta società, l'utilità consistita nell'assunzione di Vanacore, violando il dovere di correttezza e di imparzialità del pubblico ufficiale e così commettendo il reato di corruzione per l'esercizio della funzione.

Proprio in relazione alla vicenda che aveva portato all'assunzione di Vanacore si è già pronunciata la Suprema Corte di Cassazione annullando con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Roma di rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare imposta a Cacciotti e Scognamiglio, evidenziando che «risulta apoditticamente formulata, sulla base di un generico richiamo al "tenore" delle intercettazioni telefoniche, la ritenuta equiparazione tra il corrispettivo illecito dell'ipotizzato accordo corruttivo (l'assunzione del Vanacore) e il mero atto di "cortesia" che il Meocci, per effetto del comportamento specificamente descritto nel tema d'accusa, avrebbe ricevuto attraverso l'instaurazione di un rapporto lavorativo tra la persona da lui segnalata e una società facente capo alla Sicurezza e Ambiente s.p.a.. Equiparazione vieppiù illogica, ove si consideri che in altro passaggio motivazionale quell'atto di "cortesia" viene diversamente e contraddittoriamente classificato nell'ambito di un "malcostume certamente da censurare ma diffuso", che imporrebbe un non meglio specificato "approfondimento puntuale" delle "varie circostanze".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve, conseguentemente, essere annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio.

2. Mette conto rilevare che l'art. 318 cod. pen. contempla nel testo vigente un'unica fattispecie di identico disvalore di «corruzione per l'esercizio della funzione», nella quale il legislatore ha eliminato il riferimento all'«atto d'ufficio», che aveva giustificato la previsione di due distinte ipotesi connotate da differente gravità a seconda della collocazione temporale dell'accordo corruttivo rispetto all'atto dell'*intraneus*.

In particolare, la precedente causale del compiendo o compiuto atto dell'ufficio, oggetto di «retribuzione», è stata sostituita con il più generico collegamento della «dazione o promessa di utilità» ricevuta o accettata,

all'esercizio (non temporalmente collocato, e, quindi, suscettibile di coprire entrambe le situazioni già previste nei due commi del precedente testo dell'articolo) delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, così configurando, per i fenomeni corruttivi non riconducibili all'area dell'art. 319 c.p., una fattispecie di onnicomprensiva «monetizzazione» del *munus* pubblico, sganciata in sé da una logica di formale sinallagma (Sez. 6, n. 19189 del 11/01/2013, Abbruzzese, Rv. 255073).

Per effetto della riforma della legge n. 190 del 6 novembre 2012, dalla rubrica nonché dal testo dell'art. 318 cod. pen. è scomparso ogni riferimento all'atto dell'ufficio e alla sua retribuzione e, a seguire, ogni connotazione circa la conformità o meno dell'atto ai doveri d'ufficio e, ancora, alla relazione temporale tra l'atto e l'indebito pagamento, con la conseguenza che, ai fini della configurabilità del reato di corruzione per l'esercizio della funzione, è possibile prescindere dal fatto che tale esercizio assuma carattere legittimo o illegittimo, né è necessario accertare l'esistenza di un nesso tra la dazione indebita e uno specifico atto dell'ufficio (Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261353; Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, Giangreco, Rv. 267634).

Il nucleo centrale della disposizione diviene l'esercizio della funzione pubblica, svincolato da ogni connotazione ulteriore e per il quale vige il divieto assoluto di qualsivoglia retribuzione da parte del privato.

Nella precedente formulazione, il perimetro assegnato all'art. 318 cod. pen. era sostanzialmente disegnato dall'art. 319 cod. pen., nel senso che rientravano nel fuoco della prima incriminazione tutti quei casi di corruzione per i quali non erano ravvisabili gli estremi della fattispecie «propria». Dunque, l'ipotesi criminosa della corruzione impropria veniva in considerazione, in via tipicamente residuale, in presenza di mercimonio riferito a un atto non solo legittimo, ma anche conforme ai doveri di ufficio del pubblico agente (tra tante, Sez. 6, n. 23804 del 17/03/2004, Sartori, Rv. 229642).

Secondo un'interpretazione condivisa dal Collegio, il legislatore con la riscrittura dell'art. 318 cod. pen. non ha inteso rovesciare l'assetto dei rapporti fra le due citate fattispecie di corruzione e quindi anche nel testo vigente la fattispecie prevista dall'art. 318 cod. pen. ha un ambito di operatività residuale rispetto alla fattispecie principale della corruzione propria, ricorrendo in tutte quelle ipotesi in cui il mercimonio della funzione non abbia a oggetto atti contrari ai doveri d'ufficio (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266510, secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale a interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio, ancorché non predefiniti, né specificamente individuabili ex post, ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319

cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen.).

Va, peraltro, precisato che la contestazione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione, quando indica come termine di riferimento l'esecuzione di specifici atti o di specifiche attività, non implica alcuna valutazione di questi in termini di contrarietà ai doveri di ufficio, e, quindi, non presuppone alcun sindacato sul contenuto degli stessi.

E infatti, la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. si distingue da quella di cui all'art. 319 cod. pen., perché è quest'ultima che sanziona la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: solo la figura delittuosa di cui all'art. 319 cod. pen. richiede un sindacato riguardante il contenuto dell'atto; l'ipotesi prevista dall'art. 318 cod. pen., invece, si limita a postulare che la dazione o promessa di dazione indebita rivolta al pubblico ufficiale abbia a oggetto l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, senza null'altro aggiungere. In questo senso, precise sono le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'art. 318 cod. pen. attiene a «quelle situazioni in cui non sia noto il finalismo del mercimonio della funzione o in cui l'oggetto di questo sia sicuramente rappresentato da un atto dell'ufficio», essendo invece applicabile l'art. 319 cod. pen., «quando la vendita della funzione sia connotata da uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio» (cfr., specificamente, Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265619, in motivazione, ma anche, tra le altre, Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266510).

3. Ritiene il Collegio che la Corte di appello di Roma non si sia conformata a tali *regulae iuris*.

3.1. La sentenza impugnata richiama integralmente, quanto alla ricostruzione del fatto, la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Roma che ha evidenziato come, esattamente in concomitanza con l'adozione della delibera della quale Meocci era il relatore, lo stesso aveva chiesto con insistenza al vertice della società Sicurezza e Ambiente s.p.a. di contattare una persona a cui teneva particolarmente (e cioè Vanacore Andrea) per offrirgli un impiego; l'imputato aveva addirittura convocato nel suo ufficio Cacciotti, consigliere del C.d.A. della suindicata società, proprio per parlare di questo.

Anche i dirigenti della Sicurezza e Ambiente s.p.a. si erano accorti che Meocci, a fronte della loro inerzia, si era irrigidito e, parlando fra di loro, sottolineavano che era opportuno accontentare il predetto «... perché altrimenti ci troviamo in difficoltà ...» e riconoscevano che: «... insomma ... nà cosa c'hanno chiesto ... praticamente questa cortesia gliela dobbiamo fare ...» .

Il G.u.p. ha, infine, evidenziato che, pochi minuti dopo l'adozione della delibera a favore della Sicurezza e Ambiente s.p.a., Meocci contattava Scognamiglio e lo invitava ad andarlo a trovare il giorno dopo.

Non a caso, quindi, sette giorni dopo Vanacore era contattato dai responsabili della Sicurezza e Ambiente s.p.a. («la sua candidatura ci è stata fatta pervenire dal consigliere Meocci») e veniva assunto anche se per poco tempo (parlando fra di loro i dirigenti commentavano: « lo dobbiamo fare ... anche perché noi, scaduto il contratto di sei mesi, non è che ce lo teniamo»); tale circostanza fornisce ulteriore prova al fatto che Vanacore era stato assunto solo per soddisfare la pressante richiesta di Meocci.

Il G.u.p. ha riportato, infine, l'intercettazione nel corso della quale l'amministratore delegato della Sicurezza e Ambiente s.p.a. spiegava alla persona che aveva delegato per l'assunzione di Vanacore: «... questa volta, rispetto alle altre ... in genere ... lo facciamo e poi si vede ... invece abbiamo visto prima e mò ... facciamo».

Del tutto plausibile e, del resto, non altrimenti contestata, è l'interpretazione che del colloquio intercettato offre il Pubblico ministero ricorrente.

3.2. Alla luce del quadro probatorio sopra delineato, sia il G.u.p. che la Corte di appello hanno ritenuto insussistente il reato di cui all'art. 318 cod. pen. reputando che l'assunzione di Vanacore rientrasse «fra le cortesie che non si negano ad un personaggio della caratura di Meocci ... cortesia che non può porsi in alcun rapporto sinallagmatico con la funzione di cui Meocci avrebbe fatto mercimonio ... cortesia di caratura talmente bassa da non potere essere oggetto di un no» (pagg. 61-62 sentenza G.u.p.).

La Corte distrettuale, oltre a riportarsi alle valutazioni sul punto effettuate dal G.u.p. ha sottolineato che il parere adottato da Meocci era assolutamente legittimo e che nella sequenza degli avvenimenti richiamati dal G.u.p. non era ravvisabile il sintomo del mercimonio della funzione pubblica da parte di Meocci, in considerazione del fatto che l'assunzione di Vanacore assumeva scarso valore negli interessi delle parti.

3.3. Deve innanzitutto sottolinearsi l'erroneità dell'affermazione secondo la quale perché ricorra la fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. sia necessario un rapporto sinallagmatico (del resto non escluso di per sé dai giudici di merito nel caso in esame) e l'emissione da parte del pubblico ufficiale di un atto illegittimo, posto che, come si è detto, il nucleo centrale della fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. è l'esercizio della funzione pubblica, svincolato da ogni connotazione ulteriore e per il quale vige il divieto assoluto di qualsivoglia retribuzione da parte del privato.

La circostanza, quindi, che Meocci abbia emesso un atto legittimo è non decisiva ai fini di escludere la sussistenza del reato.

4. Ciò detto, deve rilevarsi che nel caso in esame la Corte distrettuale ha ommesso di considerare numerose circostanze dalle quali, in forza di una lettura complessiva e coordinata, sembrano emergere, come correttamente rappresentato dal ricorrente, elementi che possono essere qualificati alla stregua dell'ipotesi accusatoria.

Alla luce dei principi richiamati, la Corte distrettuale è tenuta a valutare l'apparente irrilevanza, in prospettiva accusatoria, del fatto che Vanacore sia stato assunto solo per poco tempo; secondo i canoni ermeneutici in precedenza richiamati, infatti, risulta astrattamente significativa la circostanza che l'assunzione del predetto sia stata richiesta da Meocci per l'esercizio delle sue funzioni.

Del pari, la Corte distrettuale dovrà valutare se sia effettivamente casuale la circostanza che, subito dopo l'adozione della delibera in questione, l'imputato abbia convocato nel proprio ufficio Cacciotti – consigliere del C.d.A. della suindicata società – specificamente per parlare dell'assunzione del suo conoscente.

4.1. È immediatamente rilevabile che la sentenza impugnata, quando afferma l'impossibilità di ravvisare nella sequenza di avvenimenti sopra riportati il sintomo del mercimonio, trascura completamente le risultanze delle intercettazioni telefoniche dalle quali si evince che Meocci, in concomitanza con l'esercizio della propria pubblica funzione di deliberare un atto nell'interesse della Sicurezza e Ambiente s.p.a., pressoché contestualmente richiedeva con insistenza alla predetta società l'assunzione di Vanacore Andrea.

4.2. Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che la Corte distrettuale ha ritenuto scarsamente rilevante per entrambe le parti l'assunzione di Vanacore, senza confrontarsi con le conversazioni tra le parti da cui sembra emergere il contrario (in particolare si veda l'intercettazione ambientale fra i dirigenti della società S.A. s.p.a. nel corso della quale Scognamiglio, a proposito della richiesta di Meocci, commenta: « insomma nà cosa c'hanno chiesto ... o la fa lui o la facciamo noi perché altrimenti ci troviamo in difficoltà »).

Infatti, la Corte non fornisce giustificazione alla circostanza che i responsabili della società abbiano manifestato il proprio timore di incorrere in difficoltà di vario genere nel caso di mancata assunzione di Vanacore, così potendosi arguire che tale la questione non era certo per essi di scarsa importanza.

Altrettanto deve dirsi dell'insistenza di Meocci nel richiedere il «favore», anch'essa potenzialmente indicativa della determinazione dell'imputato nell'ottenere quanto si era prefissato.

4.3. Il G.u.p., alla cui sentenza la Corte di appello fa integrale richiamo, sostiene che vi sono alcuni atteggiamenti di Meocci incompatibili col suo essere un pubblico dipendente «a libro paga» .

Deve sgombrarsi il campo dall'equivoco ingenerato da tale affermazione poiché non è mai stato contestato a Meocci di essere «a libro paga», anche perché tale condotta integrerebbe gli estremi del più grave reato di cui all'art. 319 cod. pen..

Configura, infatti, il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione, di cui all'art. 318 cod. pen. - lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali (Sez. 6, n. 46492 del 15/09/2017, Argenziano, Rv. 271383).

Sussiste, invece, il meno grave reato di cui all'art. 318 cod. pen. quando la dazione di denaro o altra utilità è correlata alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato (Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, Rv. 271496).

4.4. Date queste risultanze, invero, la sentenza impugnata, prima di escludere la sussistenza del reato in questione, avrebbe dovuto chiarire perché l'assunzione di Vanacore non dovesse ritenersi connessa all'attività della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici diretta alla adozione della delibera di interesse della Sicurezza e Ambiente s.p.a..

A tal fine, avrebbe dovuto considerare, da un lato, l'interesse chiaramente manifestato, in quel preciso contesto, dall'imputato e, dall'altro, l'impegno profuso dai dirigenti della Sicurezza e Ambiente s.p.a. all'immediata risoluzione della questione.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio perché il giudice di merito valuti, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati e della complessiva disamina dell'intero materiale istruttorio, se Cacciotti Angelo e Scognamiglio Giovanni abbiano procurato all'imputato, consigliere della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, l'indebita utilità consistita nella assunzione di Vanacore Andrea in ragione del compimento da parte di Meocci di un atto dell'ufficio.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso il 17 aprile 2018

Il Consigliere estensore

Maria Sabina Vigna



Il Presidente

Stefano Mogini

